

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE****Sezione III**

Il Giudice designato,

nella procedura di sovraindebitamento iscritta al R.G. n. 2/2021 su ricorso depositato da

elettivamente domiciliati in

→ presso lo studio

dell'Avv.

le giusta procura in calce al ricorso e

con gestore della crisi rappresentante l'OCC l'Avv. Gianluigi Passarelli;

esaminato il piano del consumatore depositato e letta la relazione particolareggiata dell'OCC;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.10.2021;

OSSERVA

I ricorrenti hanno presentato un piano del consumatore a carattere familiare, ai sensi dell'art. 7 bis l. n. 3/2012 come modificato dalla legge n. 176/2020. La norma ha previsto al comma 1, che *i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*. La disposizione ben si confà al caso di specie, nel quale i coniugi conviventi hanno presentato un unico ricorso fondato su comuni fonti di indebitamento costituite dalla stipula nel 2009 del mutuo ipotecario

la ristrutturazione della prima casa e per l'importo di € 70.000,00 da corrispondersi in 21 anni con rate mensili di € 500,00; dalla sottoscrizione di un prestito personale

s.p.a. diretto a sostenere le spese familiari e per il quale è stato attivato

il

pignoramento di 1/5 dello stipendio a fronte del mancato sopravvenuto pagamento delle rate; dal mancato pagamento di imposte e tasse nei confronti di Agenzia delle Entrate.

La debitoria complessiva esposta nel ricorso ammonta dunque ad € 65.907,89, che dalla relazione del professionista rappresentante dell'OCC risulta così suddivisa: 65% della debitoria per mutuo ipotecario, 18% per prestiti personali contratti per esigenze familiari, 15% per imposte, tasse e tributi. A fronte della debitoria così ricostruita è stato messo a disposizione della procedura unicamente lo stipendio del [redacted] quanto unico soggetto lavoratore all'interno della famiglia.

Dalla documentazione allegata risulta che lo stipendio netto di [redacted] pari ad € 1.380,00 mensili, dai quali vanno detratte le spese ordinarie familiari per € 1.058,61. Residua dunque una rata mensile di € 570,00 da mettere a disposizione della procedura per il soddisfacimento dei creditori. Alcun apporto viene previsto da parte della coniuge [redacted] allo stato disoccupata e invalida civile al 75% come accertato dalla Commissione Medica presso l'INPS con decorrenza dal 30.06.2020. Neppure risulta che sia percettore di reddito la figlia dei coniugi [redacted] ad oggi in cerca di occupazione. La relazione particolareggiata dell'OCC, dunque, ha adeguatamente esposto a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte: dovute in particolare alle condizioni di salute della moglie c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della non sussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e di atti in frode compiuti nell'ultimo quinquennio; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, stante la proprietà di un solo bene immobile sul quale grava ipoteca volontaria di primo grado in favore della banca mutuante [redacted] l'assenza di dolo o colpa grave nell'assunzione delle obbligazione e nell'insorgenza della condizione di sovraindebitamento.

L'organismo di composizione della crisi ha comunicato ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012. 5. L'O.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta (contenente la ricostruzione della posizione fiscale del debitore all'agente della riscossione

e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente. Precisato il proprio credito, il proponente ha prestato il proprio consenso all'omologazione del piano, mentre alcuna opposizione è pervenuta dagli altri creditori.

Il piano predisposto prevede, allora, il pagamento in prededuzione del compenso dell'OCC per la somma di € 3.500,00 (con decorrenza dal 5.11.2021 al 5.04.2021); il pagamento del mutuo ipotecario contratto con la banca mutuante per l'importo di € 48.500,00 (con decorrenza dal 5.05.2021 al 5.05.2028) con moratoria oltre l'anno e con il consenso della banca mutuante; il pagamento di € 6.623,20 in favore di Agenzia delle Entrate e il pagamento di € 1.380,00 in favore della p.a. nella misura del 65%. Nessun compenso è stato previsto in favore del difensore che ha rinunciato allo stesso.

Il piano può essere omologato.

Certamente i ricorrenti rivestono la qualità di consumatori ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, trattandosi di persone fisiche che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale. La proposta è altresì ammissibile in quanto il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali né ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento.

Ricorre, poi, il requisito del sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà se non impossibilità di adempiere le stesse regolarmente. Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che: • il ricorrente presenta una esposizione debitoria di € 65.907,89, a fronte della quale hanno subito un pignoramento per 1/5 dello stipendio • le spese mensili medie, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, ammontano ad euro 1.058,61 che appaiono del tutto congrue rispetto all'elenco allegato; • il reddito da lavoro dipendente su cui il ricorrente può fare affidamento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore ammonta a € 1.380,00. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori, né è stato provato che le obbligazioni siano state assunte con dolo o con colpa grave. Infatti deve escludersi che il ricorrente, quando ha contratto tutti i finanziamenti per cui è causa, abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia con colpa grave determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non

proporzionato alle proprie capacità patrimoniali. Il piano è fattibile, come attestato dall'o.c.c., ed idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012. Nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, si è affermata una lettura dell'art. 12bis 1. 3/2012 finalizzata a dare attuazione alla *ratio* sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art. 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve.

Alcuna problematica si pone, poi, con riferimento al pagamento delle rate del mutuo ipotecario oltre l'anno di moratoria. L'art. 8 comma 4 l. n. 3/2012 prevede che *La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.*

In disparte il rilievo per cui il dettato normativo non può essere inteso nel suo senso letterale di obbligare i proponenti al pagamento dei debiti privilegiati entro un anno al massimo dall'omologa del piano, nel caso in cui non sia prevista la liquidazione del bene su cui insiste la prelazione, in quanto altrimenti verrebbe del tutto frustata l'operatività della normativa a sostegno della composizione delle crisi da sovra indebitamento, vi è che nel caso in esame il consumatore ha prestato il proprio consenso all'omologa del piano, onde lo stesso può essere omologato come sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione con le pronunce n. 17834/2019 e n. 27544/2019.

Quanto, infine, all'istanza di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui due veicoli indicati in piano (Lancia e Opel), alcun provvedimento di cancellazione può essere adottato da questo Giudice, presupponendo la

cancellazione del fermo l'avvenuto pagamento delle somme dovute per le tasse e i tributi indicati in piano.

P.Q.M.

Letto l'art. 12 bis legge n. 3/2012;

OMOLOGA

Il Piano del Consumatore così come predisposto da _____ con
l'assistenza del gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. Avv. Gianluigi Passarelli.

DISPONE

che siano sospesi i prelievi del quinto dello stipendio pendenti;

2) che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese;

3) il divieto per _____ di sottoscrivere strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte revolving), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

4) che il presente piano sia pubblicizzato attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione del sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con oscuramento dei dati sensibili relativi allo stato di salute dei coniugi e all'accertamento dell'invalidità civile di

Manda all'OCC e alla cancelleria per gli adempimenti.

Santa Maria Capua Vetere, 2.11.2021

Il Giudice designato

Marta Sodano



AVV. GIANLUIGI PASSARELLI
VIA G.M.BOSCO N.65 ° 81100 - CASERTA
TEL/FAX 0823.1548006
p.e.c. gianluigi.passarelli@avvocatismcv.it